

**CORTE D'APPELLO DI ANCONA**

## PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. 307/2024

La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati

Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.

Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere

Dr. VITO SAVINO Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 307/2024 promossa con ricorso da \* di Ancona, in persona del legale rappresentante nella carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona presso i cui uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 è ope legis elettivamente domiciliata - RECLAMANTE-

CONTRO \* , con sede a \*

RECLAMATA

– e con l'intervento di Sig, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona

OGGETTO: Reclamo avverso sentenza n. 20/2024 pubblicata dal Tribunale di Ancona in data 28/2/2024 di omologa di accordi di ristrutturazione del debito Conclusioni per le parti: come da note telematiche in atti

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte, l' \* di Ancona ha proposto reclamo avverso la sentenza di accoglimento della omologa di accordo di ristrutturazione del debito pronunciata dal Tribunale di Ancona.

\* aveva proposto all' \* una transazione fiscale ai sensi dell'art 63 del d.lgs. 14/2019 nell'ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 60 CCII, e nel contempo ha depositato la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale presso il Tribunale di Ancona ed il competente Registro per le Imprese; l' \* \* proponeva opposizione avverso la domanda di omologazione; \* non aderiva all'accordo di ristrutturazione; all'esito dell'udienza del 9 marzo 2023 il Tribunale pronunciava sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione.

In particolare il Tribunale di prime cure:

- Osservava che il ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti poteva essere depositato dinanzi al competente Tribunale prima della scadenza del termine per l'adesione alla transazione fiscale, termine di cui all'art.

I bis, comma V, d.l. n. 69/2023, che del resto tra il deposito della proposta e la data fissata per l'udienza era decorso il termine di 90 giorni per l'eventuale adesione, che l'Agenzia ha comunque manifestato la propria volontà opponendosi all'omologa;

- Riteneva la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, prevedendo una percentuale di soddisfazione del creditore erariale del 63,69% proposto (e del 56% attestato) rispetto a quella completamente negativa dell'alternativa liquidatoria;

- Osservava che in caso di omologa la società avrebbe provveduto al pagamento IRES ed IRAP anno 2023, che in caso di liquidazione costituirebbero invece un debito, mantenuto 12 unità lavorative, sostenuto un carico tributario di euro 298.490,82 oltre imposte e contributi maturandi;

- In sede di disamina dell'accordo, osservava che il debito complessivo era pari ad euro € 1.096.227,00, che l'accordo prevedeva l'integrale pagamento dei creditori estranei, e delle spese di procedura per un importo di €49.840,00, in quanto il mutuo ipotecario Org\_1 e i finanziamenti Org\_1 e \* venivano rinegoziati attraverso un allungamento massimo di 73 mesi dall'omologa inizialmente prevista nel mese di ottobre 2023, al tasso di interesse annuo fisso del 5% pari al tasso legale vigente, il pagamento della somma di 239.000,00 all' \* e della somma di €. 1000,00 all' \* entro 1l termine di 73 mesi a far data dalla data di omologa, al tasso di interesse annuale fisso del 5% pari al tasso legale vigente, il pagamento integrale IVA 2023 corrente maturata dal 01/04/2023 e fino all'omologazione della proposta, nei successivi 15 gg. con l'istituto del ravvedimento operoso, il pagamento integrale IRAP 2022 nei 15 giorni successivi dall'omologazione con l'istituto del ravvedimento operoso, il pagamento dei creditori non aderenti per un totale complessivo di €462.990,00 integralmente alle normali scadenze.

Si costituiva \* chiedendo il rigetto del reclamo; il PG in sede esprimeva il proprio parere Disposta la trattazione scritta, all'udienza del 8.07.2024 la Corte riservava la decisione.

Col primo motivo di reclamo l' \* \* eccepisce violazione dell'art. 1 bis DL 69/2023, in combinato disposto con l'art. 63 CCII; ricordato che la società ha depositato ricorso per omologa in tribunale solo due giorni dopo l'invio, all' \* , della PEC contenente la proposta di transazione fiscale, ritiene che l'accordo di ristrutturazione sia inammissibile, in quanto la proponente avrebbe dovuto attendere i 90 giorni previsti per l'erario ai fini dell'adesione alla transazione fiscale, ovvero mediante silenzio diniego, prima di depositare la domanda di omologa.

Il motivo è carente di specificità, in quanto non aggredisce adeguatamente la sentenza nella parte in cui si osserva che il termine di giorni 90 previsto dall'art. 1 bis DL 69/2023 non è dilatorio, e che non vi è stata una effettiva compressione del detto spatium deliberandi in considerazione dei tempi di celebrazione della udienza; in particolare l' \* non deduce quali attività in concreto sono state compromesse dalla tempestiva presentazione della domanda di omologa, la cui celerità è indubbiamente giustificata, dal punto di vista della società creditrice, di evitare il deposito di contrapposte domande di liquidazione giudiziale.

Col secondo motivo di reclamo l' \* lamenta che il Tribunale di prime cure non abbia dato atto di contrarie osservazioni e critiche svolte da essa reclamante, dall' \* ; ripete che l'accordo con gli istituti di credito non si è perfezionato, in quanto esso era sottoposto al termine, scaduto, del 30.11.2023, ed alla condizione sospensiva, non avveratasi, della accettazione della transazione fiscale da parte dell'Erario.

Il motivo è inconferente, non ostando alla ristrutturazione del debito eventuali modifiche degli accordi intervenute nelle more dell'omologa, trattandosi di accordi aventi natura negoziale: nel caso di specie infatti gli istituti di credito hanno concesso una proroga del termine ed hanno rinunciato alla condizione sospensiva, sicchè l'Agenzia reclamante avrebbe dovuto aggredire la sentenza indicando eventuali cause di inefficacia/invalidità delle modifiche all'originario accordo intervenute nelle more della decisione.

In particolare, \* in data 22.1.2024 (doc. 29 fascicolo di primo grado) ha rinunciato ad avvalersi della condizione sospensiva relativa alla accettazione della proposta anche da parte dell' \* , ha rinunciato ad avvalersi della condizione sospensiva relativa alla definitività del decreto di omologa sino al 30.6.2024, e con accordo di modifica 28.6.2024 ha confermato la rinuncia alla prima condizione sospensiva, ha dato atto dell'avveramento delle altre condizioni ed ha dichiarato efficace l'accordo a partire dal 28 febbraio 2024 data di omologa.

Va infatti osservato che ai sensi dell'art. 58 CCII è possibile modificare l'accordo di ristrutturazione dei debiti, in genere attraverso il rinnovo della manifestazione del consenso (che nel caso di specie è stata espressa da \* e rinnovazione della relazione dell'attestatore. Nel caso di specie non sono tuttavia necessari nuove manifestazioni di consenso e rinnovazione dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica del piano da parte del professionista indipendente in quanto le dette modifiche riguardano condizioni sospensive e termini, ossia elementi accidentali del negozio, sicchè esse non rivestono carattere di modifiche sostanziali degli accordi

Col secondo motivo di reclamo l' \* deduce l'insussistenza del presupposto per l'operatività del cram down, vale a dire la "convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria"; argomenta in merito alla inattendibilità dell'attestazione, in quanto dal lato delle passività l'attestatore avrebbe qualificato alcuni crediti come assistiti da un privilegio di grado superiore a quello dell'Erario, nonostante gli stessi, garantiti dal \* , siano da considerarsi chirografari e non privilegiati, dal lato delle attività lamenta che il valore attribuito agli asset attivi della società è stato indiscriminatamente ridotto sulla base di assunti generici e ipotetici, in quanto, a detta dell'attestatore, la sola apertura della liquidazione giudiziale comporterebbe automaticamente e di per sè sola l'impossibilità di ricavare dalla vendita degli immobili, delle attrezzature e del magazzino importi corrispondenti ai reali valori di mercato.

Il motivo è infondato.

L'iscrizione dei crediti assistiti dalla garanzia Organizzazione\_2 come privilegiati è prudentiale ed opportuna, in quanto, se allo stato non risulta essere stata escussa, in caso di apertura della liquidazione giudiziale verrà azionata con ragionevole certezza; trattandosi di garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96, a seguito dell'escussione della stessa, il Org\_3 acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente a titolo di regresso; il comma terzo dell'art. 8 bis d.l. n. 3 del 2015 stabilisce che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Org\_4 di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi".

Il momento del pagamento in favore dell'istituto di credito garantito non rileva ai fini della concorsualità del credito del garante, atteso che il sorgere del privilegio si determina nel momento di apertura della procedura concorsuale del debitore. La giurisprudenza di legittimità afferma infatti che In tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese, la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123/1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria di Org\_5 nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all'inadempimento della società garantita. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento di quest'ultima è tenuto ad ammettere al passivo con riserva il credito di Org\_5 condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, non costituendo il pagamento degli importi richiesti dall'istituto mutuante attraverso l'escussione della garanzia un fatto costitutivo del diritto del garante (Cass. sez. I sentenza n. 18148/2023).

Pertanto è corretto effettuare il giudizio comparatistico con la liquidazione giudiziale, assumendo nell'ipotesi liquidatoria l'escussione della garanzia, e quindi esporre i crediti assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico come privilegiati ex lege.

Quanto al valore degli elementi attivi, nella relazione dell'attestatore si espone che l'immobile ove l'impresa svolge la propria attività, appostato al valore contabile di €. 635.962,00, è stato stimato al valore di mercato di €. 395.200,00 con perizia giurata svolta dall'Ing. Per\_1 le attrezzature sono state valutate ad esito di perizia giurata svolta dal geometra Per\_2 al valore di €. 69.959,00, importo superiore al valore contabile di euro 49.781,00 in quanto lo stimatore ha provveduto a confermare il valore per alcuni beni e per altri lo ha aumentato, la posta contabile per rimanenze di magazzino, relativa a tutta la minuteria utilizzata nelle lavorazioni quotidiane, indicata in euro 25.859,00 non è stata rettificata in quanto il valore è stato quantificato pari a quello contabile dallo stimatore geometra Per\_2 L'attestatore ha poi affermato che la minuteria costituente rimanenze di magazzino, nella prospettiva liquidatoria, non ha alcun valore, mentre per l'immobile e le attrezzature sono stati indicati i valori attestati e sviluppata una tabella di ribassi in caso di esito negativo dei tentativi di vendite competitive.

Pertanto il giudizio prognostico valutativo della maggiore soddisfazione dei creditori nella alternativa liquidatoria è smentito dalla "comparazione di differenze di prezzo," con riguardo alle attrezzature (valutate in misura maggiore del valore contabile); con riguardo al magazzino, non vengono forniti elementi relativi alla possibile utile collocazione attraverso vendita competitiva in considerazione della natura delle merci giacenti; con riguardo alla inattendibilità della rettifica del valore dell'immobile in caso di vendita, l'Agenzia reclamante si limita ad una mera affermazione di principio, Organi in quanto, pur potendo accedere ad esempio ai valori del borsino non indica un valore di mercato dello stabile diverso e maggiore di quello indicato dall'attestatore ad esito di perizia.

In conclusione il reclamo va rigettato.

La condanna al pagamento delle spese di reclamo segue la soccombenza, e va comminata nei confronti delle parti costituite.

#### **P.Q.M.**

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:

rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;

Condanna \* di Ancona al pagamento in favore di \* delle spese di reclamo che si liquidano in €. 3.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura massima, IVA e CAP come per legge;

sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.07.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Depositato in cancelleria il 11 luglio 2024